

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il giorno 14 (quattordici) del mese di Febbraio dell'anno 2022, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il Comune di Catania, con sede legale in Piazza Duomo n°3, P.I. 00137020871, rappresentato dal Dott. Giuseppe Ferraro nella qualità di Direttore della direzione Gabinetto del Sindaco, che di seguito viene denominato "Sponsee"

e

la società Quaranta s.r.l. con sede legale in piazza Mancini Battaglia n. 17, Catania - P.I./C.F. XXXXXXXXXXXX rappresentata dal Sig. Quaranta Salvatore Fabio, in qualità di Legale Rappresentante, che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale, che di seguito viene denominata "Sponsor".

### **Premesso che:**

- il Comune di Catania, in attuazione del vigente Regolamento sulla gestione delle Sponsorizzazioni, con determinazione dirigenziale n°0A/001 del 04 Gennaio 2022, ha posto in essere una procedura volta all'individuazione di Sponsor disponibili ad eseguire interventi di riqualificazione urbana di un tratto dell'aria pubblica (lato ovest) sita in piazza Mancini Battaglia;
- è stato assunto il CIG Z0B34B301A;
- che a seguito della predetta procedura, con determinazione dirigenziale n° 0A/012 del 09 febbraio 2022, esecutiva, è stato determinato di aggiudicare la proposta di sponsorizzazione, con offerta migliorativa, alla società Quaranta s.r.l., la quale si è resa disponibile a stipulare il relativo contratto di Sponsorizzazione;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto e finalità della Sponsorizzazione**

1. Il presente contratto ha come oggetto la fornitura di beni e servizi;
2. Per lo Sponsee il presente contratto ha la finalità di fornire un servizio alla collettività nonché di realizzare economie di spesa mediante l'intervento di risorse messe a disposizione da privati;
3. Per lo Sponsor il presente contratto ha la finalità di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.

### **Art. 2 – Contenuto della Sponsorizzazione e impegni dello Sponsor**

1. La Sponsorizzazione verrà attuata per il tramite delle prestazioni negoziali offerte in sede di gara elaborate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'avviso pubblico, agli atti dell'Ufficio Sponsorizzazioni della direzione Gabinetto del Sindaco, di cui si riportano gli elementi essenziali:

#### ***Elementi progettuali:***

- allargamento del marciapiede lato ovest, per una lunghezza di circa 34 mt, nel tratto compreso tra il num. civ. 14 ed il num. civ. 20 di piazza Mancini Battaglia raccordato con il tratto di marciapiede esistente e largo circa mt. 4;
- smantellamento del marciapiede esistente;
- inserimento della nuova cordolatura in pietra lavica martellata e successiva piastrellatura con mattonelle stesso materiale

#### ***Offerta migliorativa integrativa:***

- realizzazione di un sistema di scolo delle acque all'interno del marciapiede mediante un canale con superiormente un grigliato lavico a finitura;
  - installazione di n. 2 panche monolitiche e tre fioriere decorate con alberi di ulivo;
2. Lo Sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Amministrazione con i mezzi di comunicazione consentiti dalla normativa vigente in materia.

A tal fine dovrà escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta e/o indiretta di materiale pornografico o a sfondo sessuale
- c) pubblicità diretta e/o indiretta collegata alla produzione/vendita di prodotti pericolosi per la salute o che possono diventarlo quali sigarette, tabacco e droghe in genere, alcolici, superalcolici etc.;
- d) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

3. Lo Sponsor assume su di se tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione e alla veicolazione del messaggio.

4. Lo Sponsor si impegna altresì a:

- a) ripristinare lo stato dei luoghi nell'ipotesi in cui vengano arrecati danni durante il periodo del contratto di sponsorizzazione;
- b) rimuovere, a propria cura e spesa, i cartelli pubblicitari riproducenti il logo/marchio e/o il messaggio promozionale dell'azienda, alla scadenza del contratto di sponsorizzazione.

Il posizionamento delle essenze arboree e dei cartelli pubblicitari dovrà rispettare i parametri fissati in materia dal Codice della strada.

L'area oggetto della sponsorizzazione manterrà la funzione ad uso pubblico in base alla destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.

### **Art. 3 Impegni dello Sponsee**

1 L'amministrazione nel suo ruolo di Sponsee, così come previsto dal vigente Regolamento per la Gestione delle Sponsorizzazioni del Comune di Catania, si impegna a:

- a) garantire il ritorno pubblicitario riportando, in termini di assoluta evidenza nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome dello Sponsor;
- b) concedere l'utilizzo dello spazio pubblico per l'apposizione di cartelli che pubblicizzano il logo/marchio e/o messaggio promozionale dell'azienda, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Lo Sponsee, per il tramite delle direzioni Attività Produttive e P.M., non potrà rilasciare ulteriori concessioni di suolo pubblico sull'ampliamento realizzato, a qualunque titolo richiesto, se non quelli attinenti al presente contratto (arredo urbano e verde).

### **Art. 4 Obblighi Fiscali**

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare il valore monetario delle obbligazioni assunte in forza al presente contratto in € 39.804,55 (euro trentanovemilaottocentoquattro/55), IVA compresa.

### **Art. 5 Vigilanza e Controllo**

1. L'Amministrazione eseguirà il monitoraggio e la valutazione sugli interventi realizzati attraverso i competente uffici della Direzione LL.PP. (UTU), al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti con il presente contratto.

2. L'inizio dei lavori sarà concordato con la Direzione LL.PP. (UTU) che avrà cura di consegnare l'area.

### **Art. 6 Tempi di esecuzione e Durata del Contratto di Sponsorizzazione**

1. Il presente contratto, decorrente dalla data della consegna delle aree, avrà la durata di anni due, rinnovabile per un ulteriore anno previa verifica del lavoro svolto, certificato dalla Direzione LL.PP. (UTU) che attuerà il controllo della realizzazione dell'opera effettuata dallo Sponsor.

2. La richiesta di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto.

Dalla data di consegna dell'area, lo Sponsor dovrà realizzare e completare la proposta di sponsorizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

## **Art. 5 Risoluzione del contratto, inadempienze e responsabilità**

1. Il presente contratto è soggetto a risoluzione ipso iure:
  - quando lo Sponsor risulti inadempiente ai propri obblighi;
  - quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto.
2. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dallo Sponsee.
3. Qualora lo Sponsee dovesse riscontrare che l'area non venisse mantenuta secondo quanto stabilito provvederà a sollecitare lo Sponsor per iscritto ad adempiere alle proprie funzioni; se non dovesse provvedere, nonostante il sollecito, lo Sponsee potrà procedere alla revoca, con effetto immediato, del contratto di sponsorizzazione senza che dallo Sponsor possano essere avanzate richieste di alcun tipo ed a qualsiasi titolo.
4. Qualora a seguito di sopralluogo periodico, si verifichi che le condizioni generali dell'area siano peggiorate rispetto alle condizioni iniziali si procederà a diffidare la ditta assegnataria indicando un tempo non superiore a 7 giorni per la sistemazione dell'area.
5. Qualora la ditta non dovesse adempiere, si provvederà a revocare l'assegnazione e a rimuovere gli eventuali cartelli di sponsorizzazione senza che dallo Sponsor possano essere avanzate richieste di alcun tipo ed a qualsiasi titolo.

## **Art. 6 Recesso**

1. Il Comune di Catania si riserva la facoltà di recedere dal contratto di Sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
2. Circa l'esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo Sponsor con preavviso di n. 30 giorni.

## **Art. 7 Cessione del contratto**

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

## **Art. 8 Qualificazione giuridica**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come "contratto di Sponsorizzazione", con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.

## **Art. 9 Foro competente**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contratto è di competenza del foro di Catania.

## **Art. 10 Spese contrattuali**

1. Ogni spesa relativa alla stipula del presente contratto, compresi l'assolvimento degli obblighi fiscali necessari ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello Sponsor.

## **Art. 11 Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

## **Art. 12 Rinvio**

1. Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio:
  - per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
  - per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al R.D. n.929/1942 ed al Dlgs n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

### **Art. 13 Responsabilità**

1. Sono a carico dello Sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto.

### **Art. 14 Trattamento dei dati personali**

1 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", nonché del Reg. UE n. 2016/679, con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte acconsente esplicitamente nei confronti dell'altra parte all'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.

2 Le Parti riconoscono che i propri dati saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge.

3 Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali, avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla vigente normativa sulla privacy ed, in particolare, il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, di cui agli artt. 15 e ss. del citato Reg. UE n. 2016/679.

Catania lì 14 Febbraio 2022

LO SPONSEE  
Il Direttore  
F.TO Dott. Giuseppe Ferraro

LO SPONSOR  
Il Rappresentante Legale  
F.TO Sig. Quaranta Salvatore Fabio